



## DELEGAZIONE NAZIONALE SICILIA

@ prot.002/DNS/2018 Comparto Sicurezza Comparto Funzioni Centrali, Funzioni Locali, Dirigenza ed Enti Milazzo, li 02 ottobre 2018

Al Sig. Provveditore dell'Amministrazione  
Penitenziaria Regione Sicilia  
**dott. Gianfranco DE GESU**  
**PALERMO**

E,p.c.;

Al Sig. Vice Capo del Dipartimento  
dell'Amministrazione penitenziaria  
**dott. Riccardo TURRINI VITA**  
**ROMA**

Al Sig. Direttore Generale del  
Personale e delle Risorse  
**dott. Pietro BUFFA**  
**ROMA**

Al Direttore dell'Ufficio IV Relazioni Sindacali  
**Largo Luigi Daga, 2 – 00164 dott.ssa Pierina CONTE**  
**ROMA**

Al Segretario Generale Nazionale Co.S.P.  
**Dott. Domenico Mastrulli**  
**Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n. 24**  
**76125 TRANI(BT)**

**Alle Segreterie Sindacali Regionali, Provinciali e Territoriali del CO.S.P.**  
**Comparto Sicurezza, Comparto Funzioni Centrali, Funzioni Locali, Dirigenza ed Enti**  
**LORO SEDI**

### **QUESITO: VISITE FISCALI INPS DI POLIZIA PENITENZIARIA .**

Egr. Sig.ri Dirigenti Generali,

A seguito della entrata in vigore, in data 13 gennaio 2018, del Decreto del Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, n. 206 del 17 ottobre 2017, sono state definite le modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché individuate le fasce orarie di reperibilità per i lavoratori pubblici.

Si rappresenta che la normativa istitutiva del Polo Unico per le visite fiscali ha attribuito all'istituto una nuova competenza sui controlli della malattia dei dipendenti del

\*\*\*\*\*

**SEGRETERIA DELEGATO NAZIONALE REGIONE SICILIA - [www.cospcompartoministeri.com](http://www.cospcompartoministeri.com) -**  
**Via Contrada due case frazione santa marina snc 98057 MILAZZO (ME)**  
**E-mail [ca.lepi@alice.it](mailto:ca.lepi@alice.it) - telefono 380-7227335**



## DELEGAZIONE NAZIONALE SICILIA

settore pubblico, ad eccezione del personale appartenente alle Forze Armate e di Polizia ad ordinamento civile, escluso dall'ambito di applicazione della nuova disciplina per espressa previsione normativa (cifr. art. 7 co. 2 D.L. 179/2012).

Il Decreto sopracitato ha apportato molte novità sulle regole delle **visite fiscali**, introducendo il Polo Unico INPS sia per i dipendenti privati che per quelli pubblici.

Il Decreto Media, non è molto chiaro in merito alla competenza per le visite fiscali e all'esonero dall'obbligo di reperibilità in caso di infortunio o causa di servizio e malattia professionale.

E' intervenuto l'INPS con un messaggio n.1399 del 29.03.2018 nel quale si specifica "Con il messaggio n. 3265 del 9 agosto 2017, stante l'esplicita previsione normativa di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legge n. 179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012, sono stati esclusi anche il personale delle Forze armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare), dei Corpi armati dello Stato (Guardia di Finanza e Carabinieri, Polizia dello Stato, Polizia Penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al quale non si applica la citata normativa inerente alla certificazione telematica di malattia.

Per le suddette categorie di dipendenti pubblici, infatti, sono previste specifiche disposizioni di settore anche in considerazione degli aspetti connessi con la tutela della segretezza e sicurezza nazionale, oltre che delle particolari valutazioni che richiede l'idoneità alla ripresa del lavoro di lavoratori che per attività di servizio detengono armi da fuoco.

Al momento, con specifico riferimento alle citate categorie di dipendenti (Forze armate, Corpi armati dello Stato e Corpo nazionale dei vigili del fuoco), sono in corso approfondimenti e verifiche con il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ed i Ministeri vigilanti.

In attesa delle indicazioni ministeriali, che saranno fornite all'esito delle verifiche suddette, per i dipendenti in questione è possibile disporre sin d'ora le visite mediche di controllo richieste dai datori di lavoro; tali visite continueranno a essere a questi ultimi fatturate e il relativo costo non potrà essere considerato a carico dei fondi specificamente assegnati all'Inps per la gestione del Polo Unico.

L'assenza della certificazione telematica di malattia per le Forze armate ed i Corpi armati dello Stato al momento impedisce la possibilità per l'Istituto di disporre visite mediche di controllo d'ufficio".

La circolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria n. 0013808/2018 indica tra i casi di esonero dall'obbligo di reperibilità la causa di servizio che "abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 30 Dicembre 1981, n. 834,

\*\*\*\*\*

**SEGRETERIA DELEGATO NAZIONALE REGIONE SICILIA - [www.cospcompartmentiministeri.com](http://www.cospcompartmentiministeri.com) -**

**Via Contrada due case frazione santa marina snc 98057 MILAZZO (ME)**

**E-mail [ca.lepi@alice.it](mailto:ca.lepi@alice.it) - telefono 380-7227335**



## DELEGAZIONE NAZIONALE SICILIA

ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo Decreto”, aggiungendo però che le nuove disposizioni non si applicano al Personale delle Forze Armate e di Polizia.

Le nuove disposizioni introdotte dal Decreto Madia in tema di orario delle visite fiscali, ripetizione dei controlli e casi di esenzione valgono per tutti i dipendenti pubblici, con le Forze Armate e di Polizia che invece continuano ad essere esclusi da quanto previsto dall’art. 55- septies del decreto 165/2001, in quanto è abbastanza chiaro che le nuove norme disciplinanti la materia delle visite fiscali non siano da applicarsi agli appartenenti dei Comparti Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico.

Molti Direttori di Istituti Penitenziari, continuano a predisporre l’invio di visite fiscali per gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, assenti giustificati per malattia dipendente da causa di servizio.

Va segnalato che, il personale assente dal servizio per malattia dipendente da causa di servizio, non ha obbligo di reperibilità ma nel caso questi risultino assenti dal proprio domicilio nelle fasce orarie di reperibilità per le visite fiscali, vengono avviati procedimenti disciplinari nei loro confronti. Inoltre avviene una diversa modalità di invio per il controllo delle visite fiscali, in quanto alcune vengono effettuate dall’Asl territoriale competente ed altre dall’INPS, **alcuni Sanitari del predetto ente non svolge le visite fiscali ai Poliziotti, rinviandoli al mittente, specificando che non competono a loro settore, così come accaduto in provincia di Frosinone, Messina ecc.**

Indichiamo alcuni esempi:

- la Casa Circondariale Ucciardone Palermo, Trapani e Catania e tanti altri che potrei elencare le visite fiscali li concretizza l’ASL;
- la casa Circondariale di Messina, Barcellona P.G. ecc.. le visite fiscali vengono effettuate dall’INPS.

Questa O. S., vista la poca chiarezza in merito da parte dell’attuale normativa, chiede alle S.V. un chiarimento della situazione alle strutture periferiche.

  
Il Segretario Nazionale  
Letterario Italiano

\*\*\*\*\*

**SEGRETERIA DELEGATO NAZIONALE REGIONE SICILIA - [www.cospcompartoministeri.com](http://www.cospcompartoministeri.com) -  
Via Contrada due case frazione santa marina snc 98057 MILAZZO (ME)  
E-mail [ca.lepi@alice.it](mailto:ca.lepi@alice.it) - telefono 380-7227335**